



PROTEZIONE E BENESSERE E DELLA SALUTE DEL PROPRIO CANE O GATTO

Scheda prodotto e limiti di indennizzo

“Sezione ConFido • Protezione Cani & Gatti”

Nuova protezione casa

Protezione e benessere della salute del proprio cane o gatto
MOD. 2073 - Ed. 04/2016

Caratteristiche Prodotto

“Affettiva”

È un gesto d'amore per i tuoi piccoli amici

Razionale

*Possibilità di assicurare fino a 5 animali con un unico contratto.
N.B. età di ingresso ---> minimo 6 mesi, massimo 10 anni*

Semplice

AXA RIMBORSO LE SPESE VETERINARIE PER INTERVENTI CHIRURGICI RESI NECESSARI DA INFORTUNIO E /O MALATTIA

**Chiara
e
trasparente**

LIMITI DI INDENNIZZO: 1000 €

- Rimborso spese veterinarie da infortunio e da malattia che causano intervento chirurgico.
25 € (massimo 5 giorni)

Per le rette di degenza in caso di ricovero da infortunio o malattia che causano intervento chirurgico.

SCOPERTO

20% del danno con il minimo di 100 €

Estesa

AXA, in caso di interventi chirurgici, resi necessari da infortunio o malattia, rimborsa le spese veterinarie per:

1. onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, comprese le protesi;
2. rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital;
3. visite, esami, analisi ed accertamenti, sostenute nei 30 giorni precedenti al ricovero o day hospital, e nei 30 giorni ad esso successivi.
Per il periodo successivo al ricovero sono comprese anche le spese di fisioterapia e rieducazione svolta dal veterinario o su sua prescrizione.

VANTAGGI

Campersereno S.r.l. Agenzia Generale AXA di Casalecchio di Reno

Via Lido 3/2 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel.: 051.577.345 Fax 051.577.358

e-mail: info@campersereno.it www.campersereno.it - Dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 16 (orario continuato)

Iscrizione Ivass n° A000493812

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA "Nuova Produzione Casa" mod. 2073 – ed. 04/2016

Quali spese veterinarie sono rimborsabili

Art. 8.9 | Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici

AXA, in caso di interventi chirurgici, resi necessari da infortunio o malattia, rimborsa le spese veterinarie per:

1. onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, comprese le protesi;
2. rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario su sua prescrizione, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital;
3. visite, esami, analisi ed accertamenti, sostenute nei 30 giorni precedenti al ricovero o day hospital, e nei 30 giorni ad esso successivi. Per il periodo successivo al ricovero sono comprese anche le spese di fisioterapia e rieducazione svolta dal veterinario o su sua prescrizione.

Per ogni evento è prevista l'applicazione di uno scoperto del 20% col minimo di 100 euro. Nell'ambito del rimborso, relativamente alla voce di costo rette di degenza, AXA riconosce un contributo giornaliero massimo di 25 euro, sino a 5 giorni.

Art. 8.10 | Esclusioni

AXA non rimborsa le spese derivanti da:

- a) infortuni o malattie conseguenti all'impiego dell'animale per la caccia;
- b) dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei componenti del suo nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
- c) uso professionale dell'animale;
- d) uso dell'animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.);
- e) malattie o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari;
- f) infortuni o malattie preesistenti all'inizio dell'assicurazione;
- g) interventi chirurgici per neoplasia recidiva;
- h) controlli di routine e/o facoltativi;
- i) acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali, tranne quanto previsto per gli interventi chirurgici;
- j) ernie;
- k) malattie mentali e problemi comportamentali;
- l) infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI e dall'ANFI);
- m) gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo;
- n) sterilizzazione, castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale;
- o) soppressione e cremazione per pericolosità;
- p) leishmania;
- q) taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica, malattie dei denti e paradontopatie;



Con quali condizioni mi assicuro per la garanzia “Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici”

Art. 8.11| Validità della garanzia

AXA, in caso di interventi chirurgici, resi necessari da infortunio o malattia, rimborsa le spese veterinarie per:

L'assicurazione opera per il cane e/o il gatto che, al momento della sottoscrizione della polizza, sia di età minima 6 mesi e massima 10 anni.

L'animale assicurato deve essere in possesso del microchip e di libretto sanitario.

Inoltre deve essere regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami, obbligatori per leggi, norme o regolamenti, anche locali.

In ogni caso le vaccinazioni richieste sono:

- per il cane: cimurro, parvovirus, epatite infettiva e leptospirosi;
- per il gatto: rinotracheite, calicivirus, panleucopenia e leucemia infettiva.

Art. 8.12| Decorrenza della garanzia

La copertura decorre dalle ore 24 del 60° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione. I termini operano diversamente se l'Assicurato sottoscrive la polizza in sostituzione di un precedente contratto AXA. In questo caso le coperture decorrono:

- dal giorno in cui ha effetto la copertura della polizza precedente, per le prestazioni ed massimali previste da quest'ultima;
- dal giorno di effetto della garanzia del nuovo contratto, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni previste.

Cosa fare in caso di sinistro da intervento chirurgico

Art. 8.13| Cosa fare in caso di sinistro

L'Assicurato, in caso di sinistro:

- a) deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 5 giorni da quando ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell'Art. 1913 C.C..
 - b) trasmettere ad AXA o all'Agenzia copia originale della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il sinistro nonché delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate.
 - c) documentare con ulteriori certificati veterinari o prescrizioni il decorso delle lesioni o della malattia;
 - d) consentire ad AXA le indagini e gli accertamenti necessari, anche sull'animale;
 - e) fornire ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione veterinaria richiesta.
- L'inadempimento degli obblighi di cui alla lettera a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C.



Art. 8.14| Criteri di liquidazione

Il rimborso delle spese veterinarie sostenute verrà effettuato alla richiesta di rimborso a cui vanno allegati gli originali delle fatture, le ricevute fiscali quietanzate e copia originale della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il sinistro.

Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto dei rimborsi già ottenuti da terzi, fermi lo scoperto ed i limiti di indennizzo.

Art. 8.15| Termini di pagamento dell'indennizzo

AXA liquida gli indennizzi che risultino dovuti una volta verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la documentazione relativa al sinistro, compiendo gli accertamenti del caso.

La comunicazione della liquidazione viene effettuata direttamente agli interessati e avuta notizia della loro accettazione AXA provvede al pagamento entro 15 giorni.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente.

AXA restituisce gli originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

Art. 8.16| Eventuali controversie sulla valutazione del danno - Arbitrato irrituale

Le controversie di natura veterinaria sull'indennizzabilità del sinistro, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le Parti, ad un collegio di due periti veterinari, nominati uno per parte con apposito atto unico.

Nel caso di disaccordo fra i suddetti, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza. L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei veterinari la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato. Ogni parte designa il proprio veterinario mentre l'eventuale terzo viene designato di comune accordo.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo perito veterinario, questo deve essere scelto dal Consiglio dell'Ordine dei Veterinari avente giurisdizione nel luogo dove è avvenuto il sinistro.

Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il perito veterinario da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo.

Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei veterinari rifiuta di firmare il relativo verbale.

Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio veterinario: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

